

Contratto per la fornitura di Dispositivi Medici per Gastroenterologia,

per la durata 36 mesi più 12 di eventuale di rinnovo, con condizione

risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregate/regionali e/o

Convenzioni Consip. Numero Gara

L'anno 20 __, il giorno __, del mese di _____, i rappresentanti

delle parti, sotto indicati, firmano digitalmente il relativo contratto, ai sensi

dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione

Digitale":

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE di VITERBO (di seguito per brevità

"Azienda" "Stazione appaltante" "ASL" "Amministrazione") – Partita IVA

01455570562 nella persona del Suo Legale Rappresentante pro tempore,

Direttore Generale Dott.ssa Daniela DONETTI, nata a Parma il 16-1-1969 e

domiciliata per la carica in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo (VT);

e la **Ditta** con Sede Legale Via....., -

.....(.....) C.F. e P.Iva (di seguito

denominata per brevità "Ditta/Società Aggiudicataria" "Aggiudicataria/o"

"Società/Impresa" "Fornitore"), iscritta alla Camera di Commercio di

.....(.) nella persona del Sig./Dr.

nat..... a (...) il, C.F.,

domiciliat... per la carica presso la Sede Legale, in qualità di

....., come risultante da, agli atti (**ALLEGATO**

N. 1 – Copia Carta d'Identità) convengono a quanto di seguito riportato:

PREMESSO

- Che con Deliberazione DG n. del, è stata indetta

procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 58 e

60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 87 lotti, volta all'affidamento della fornitura di dispositivi medici per Gastroenterologia per la durata di mesi 36 (trentasei) più 12 (dodici) mesi di eventuale di rinnovo, per un importo triennale posto a base d'asta pari ad € 1.081.483,20 - Iva esclusa, con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione di gare aggregate/regionali e/o Convenzioni Consip;

- Che con la Deliberazione D.G. n., sopra richiamata, a conoscenza delle parti e da queste integralmente recepite, è/sono stato/i aggiudicato/i alla ditta il/i lotto/i n/nn., relativo/i alla fornitura di dispositivi medici per Gastroenterologia, occorrenti all'Azienda SL di Viterbo, per un importo di spesa complessivo triennale pari a € - iva esclusa, (**ALLEGATO N. 2 – Scheda riepilogativa che riproduce fedelmente il/i contenuto/i della/e offerta/e economica/he presentate per il/i lotto/i aggiudicato/i + descrizione, CIG).**

- Che le parti dichiarano che la suddetta gara ed i relativi allegati, il Capitolato Speciale di gara e il Disciplinare di gara e relativi allegati, i **listini prezzi**, la documentazione tecnica e le offerte economiche risultano loro noti e agli stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se materialmente non allegati;

- Che la ditta aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza fideiussoria n., contratta con, con validità sino alla scadenza contrattuale

(**ALLEGATO N. 3** – Copia Polizza n.:..... del).

- **Eventuale avvio in urgenza (nota prot. n..... del**)

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il/I lotti n/nn., relativo/i alla fornitura di dispositivi medici per Gastroenterologia, occorrenti all'Azienda SL di Viterbo, per un importo di spesa complessivo annuale pari a € – IVA esclusa.

Numero gara (**ALLEGATO n. 2**).

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo come di seguito disciplinato:

- i contratti specifici, potranno essere modificati nella misura del 50% senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, per mutate esigenze dell'Azienda, attraverso richiesta al Fornitore, alle stesse condizioni nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare nel periodo di efficacia del contratto da ricondurre ad incrementi nell'attività sanitaria relativa alle UOC destinarie della presente fornitura;

- inoltre i contratti potranno essere incrementati/diminuiti nella misura del 20% del valore complessivo di aggiudicazione ciascun lotto di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 12 alle stesse condizioni previste nel contratto originario (quinto d'obbligo).

La Ditta Aggiudicataria dovrà rispettare tassativamente quanto richiesto

all'ART. 1 "CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI"

(Confezionamento prodotti – Etichettatura – Sterilizzazione) del Capitolato

Speciale di Gara, a conoscenza delle parti.

L'Azienda con il presente atto è autorizzata ad effettuare ordinativi, secondo

le proprie esigenze, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a recriminare

in caso di ordinativi inferiori all'importo aggiudicato.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

L'Appalto oggetto di affidamento avrà una durata di 36 mesi (trentasei)

naturali e consecutivi, **decorrenti dal** con clausola rescissoria

in caso di intervenuta aggiudicazione aggregata/regionale e/o convenzione

Consip.

La Stazione Appaltante si riserva, in via eventuale e opzionale, previa

insindacabile valutazione interna, di prorogare l'Appalto alla scadenza del

Contratto per un ulteriore anno (1) salvo adozione di nuovo atto deliberativo.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per

l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del

Codice (per un periodo di mesi sei). In tal caso il contraente è tenuto

all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più

favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione

risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta

efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta

comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo indicato al precedente art. 1 verrà fatturato dal Fornitore

all'Azienda solamente dopo la consegna dei materiali.

Tutti i corrispettivi verranno regolati nei termini di legge dalla data della fattura. La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo effettuato dal DEC individuato con Deliberazione ASL DG n. _____

nella persona del Dott. _____

La fattura emessa dalla ditta aggiudicataria dovrà contenere: descrizione del/i materiale/i consegnato/i, numero d'ordine, numero di deliberazione di aggiudicazione e CIG- I termini di pagamento sono fissati secondo le disposizioni di legge, come previsto dai DD.C.A. della Regione Lazio nn. U00308/2015, U00032/2017, U00289/2017, U00504/2014, U00308/2015 e U00032/2017 i quali si intendono integralmente recepiti pur se non materialmente allegati al presente atto. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni del sopra richiamato Regolamento e saranno applicati soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136, art. 3, del 13.08.2010.

Le coordinate bancarie dell'Aggiudicatario per l'accredito dei corrispettivi sono le seguenti: ::

IBAN :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ART. 4 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Ditta aggiudicataria immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte della Stazione Appaltante.

L'approvazione formale da parte del RUP sarà subordinata alla valutazione tecnica e al parere favorevole di tutti i servizi aziendali coinvolti.

Nel caso in cui tale sostituzione venga accettata, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire adeguato corso di aggiornamento per il loro corretto utilizzo.

ART. 5 – DIFETTI E IMPERFEZIONI

Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna da parte dell'U.O.C. Farmacia Aziendale non esonera la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna ma vengano accertati al momento dell'impiego.

Qualora difetti ed imperfezioni dovessero manifestarsi frequentemente durante e/o successivamente all'impiego, la Ditta aggiudicataria fornitrice avrà l'obbligo, su richiesta dell'Amministrazione, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi della fornitura sostituendo contestualmente i lotti riferiti ai prodotti risultati difettosi.

ART. 6 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della durata prevista.

ART. 7 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Il fornitore è tenuto alla corretta esecuzione della fornitura dei prodotti aggiudicati secondo quanto disposto dalla Documentazione di gara.

Le forniture potranno essere in acquisto e/o in conto deposito a seconda della specificità dei DM richiesti (vedi allegato A).

L'Azienda, in base alle proprie necessità, emetterà ai fornitori aggiudicatari ordini di acquisto riportanti tutti i prodotti necessari per l'esecuzione delle prestazioni sanitarie di propria competenza.

Le consegne dovranno avvenire entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell'ordinativo, presso i magazzini indicati negli ordinativi.

In caso di ritardata consegna, rispetto al termine sopra indicato, l' Azienda potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, fatti salvi gli ulteriori danni subiti e salvo, in ogni caso, il diritto dell'Azienda appaltatrice di risolvere il contratto ex art. 1454 C.C., qualora la consegna non avvenga nei termini suddetti. L'Azienda si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, all' acquisto, presso altre imprese, del materiale non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti. Le consegne dovranno avvenire entro 5 giorni dal ricevimento dell'ordine. In situazioni di particolari necessità e di urgenza, da dichiararsi a cura dell'Azienda SL, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della richiesta. La consegna del materiale richiesto dovrà avvenire, presso i magazzini indicati negli ordinativi di fornitura, franca di ogni spesa, imballo e trasporto, fatta eccezione per l'I.V.A. che sarà a carico della ASL, come da vigenti norme di legge. Le ditte fornitrici devono garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei prodotti oggetto di gara. La merce dovrà essere fornita franca di porto e di imballo. In merito alla consegna, la ditta è tenuta alla

scrupolosa osservanza dei termini suddetti, nonché alle norme generali o speciali che regolano il commercio del materiale in oggetto. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risulteranno corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino deterioramenti per negligenze e insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto. Il fornitore, per le consegne dichiarate non accettabili, dovrà provvedere alla loro sostituzione urgentemente e in tempi brevi, e ciò prima che il materiale possa essere manomesso o sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva del committente circa i casi di più gravi sanzioni. In pendenza o in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte del committente medesimo per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.

Il fornitore aggiudicatario si impegna ad adeguarsi alle procedure di gestione delle forniture in conto deposito o in acquisto in essere presso l'Azienda e derivanti da disposizioni regionali.

ART. 8 – GARANZIA E SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano inadatti allo specifico utilizzo. I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai 2/3 della durata prevista.

ART. 9 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario effettuerà la fornitura, oggetto di gara, con impiego di mezzi e risorse proprie.

L'Aggiudicatario non avrà alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti dell'Amministrazione con la quale collaborerà lealmente e proficuamente e non potrà impegnarla in alcun modo.

Sono a carico della Ditta Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate, ed in particolare il trasporto a destinazione di tutti gli articoli oggetto della fornitura.

ART. 10 – PENALI

La Ditta Aggiudicataria è soggetta all'applicazione di penalità pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- ✓ ritardo nella consegna dei prodotti;
- ✓ ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

Inoltre le forniture saranno soggette ad ulteriori penalità connesse a qualsiasi altra inadempienza contrattuale quantificata in € 250,00 applicabile previa contestazione scritta da parte della ASL di Viterbo (prima inadempienza).

In casi di recidiva nell'inadempienze contrattuali si potrà procedere a raddoppiare la penale suddetta. L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita

nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne la risoluzione contrattuale si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre, in caso di frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, risolvere di diritto il contratto.

L'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, oltre che in caso di intervenuta aggiudicazione regionale e/o attivazione Convenzione Consip e/o gara aggregata, anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:

- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'Azienda.

Inoltre, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3, della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri

soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto contrattuale dovrà essere autorizzata dall'Azienda Sanitaria. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per cause non imputabili alla stessa secondo le disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l'incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 12 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

L'ASL di Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'appalto ovvero al completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima miglior offerta, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

ART. 13–CESSIONE CREDITI E CONTRATTO E SUBAPPALTO

Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii..

In sede di gara la ditta aggiudicataria ha dichiarato **di non/voler** sub-appaltare parte della fornitura oggetto del presente contratto.

ART. 14 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti

privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”

ART. 15 – RECESSO

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni, necessarie ad ottenere una buona riuscita della fornitura.

L'Aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

ART. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito a favore dell'Amministrazione la garanzia fideiussoria (**ALLEGATO N. 3**).

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito

principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 18 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

L'aggiudicatario si assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto del fornitore stesso quanto dell'Amministrazione contraente e/o di terzi, in virtù dell'oggetto della fornitura.

A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di R.C.T. (**ALLEGATO N° 4 Copia RCT**) a copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.

Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza contrattuale, è fatto obbligo alla ditta Aggiudicataria di provvedere all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena risoluzione anticipata del contratto.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell'Aggiudicatario. Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Le **spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della

procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 21 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dal RTI saranno raccolti presso l'ASL VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT” di cui alla Deliberazione DG. n.1620/2018.

Il responsabile della gestione e protezione dei dati personali dell'Azienda SL di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, valgono e si applicano le norme vigenti del Codice Civile, la vigente legislazione regionale per le ASL ed in particolare il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale di Gara con gli allegati, la Documentazione tecnica e le Offerte economiche.

Letto, approvato e sottoscritto

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

.....

Dott.ssa Daniela DONETTI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

.....

Azienda S.L. di Viterbo

.....

Il Direttore Generale

.....

Dott.ssa Daniela DONETTI

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - "Codice Amministrazione Digitale".